

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità
Art. 44a Comunicazione di dati

LL

Art. 44a

Articolo 44a

Comunicazione di dati

- ¹ L'Ufficio federale o la competente autorità cantonale, su domanda scritta motivata, può comunicare dati:
- alle autorità di vigilanza e d'esecuzione delle prescrizioni sulla sicurezza del lavoro secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in quanto lo esiga l'adempimento dei loro compiti;
 - ai tribunali e alle autorità istruttorie penali, in quanto lo esiga l'accertamento di un fatto giuridicamente rilevante;
 - agli assicurati, in quanto lo esiga l'accertamento di un rischio assicurato;
 - al datore di lavoro, in quanto lo esiga la prescrizione di misure nei confronti di una persona;
 - agli organi dell'Ufficio federale di statistica in quanto lo esiga l'adempimento dei loro compiti.
- ² I dati possono essere comunicati, su domanda scritta e motivata, ad altre autorità federali, cantonali e comunali o a terzi se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o le circostanze permettono di desumere tale consenso.
- ³ I dati possono essere eccezionalmente comunicati quando si tratta di evitare un pericolo per la vita o la salute del lavoratore o di terzi.
- ⁴ La comunicazione di dati resi anonimi, utilizzati segnatamente per la pianificazione, la statistica o la ricerca, può essere effettuata senza il consenso della persona interessata.
- ⁵ Il Consiglio federale può generalizzare la comunicazione di dati non degni di particolare protezione ad autorità o istituzioni, in quanto tali dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali. A tale scopo può prevedere una procedura di richiamo.

Premessa

Per dati personali si intendono secondo l'articolo 3 della legge sulla protezione dei dati (LPD) tutte le informazioni relative a una persona identificata. Sono considerati dati personali degni di particolare protezione (v. art. 83 OLL 1) i dati su:

- le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali
- la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza
- le misure d'assistenza sociale
- i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali

Capoverso 1

In questo capoverso sono elencati coloro ai quali, su domanda scritta motivata, possono essere comunicati i dati. L'elenco è completo.

Capoverso 2

I dati possono essere comunicati ad altre autorità oltre quelle indicate nel capoverso 1 soltanto se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto. Secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera b LPD, i dati possono inoltre essere comunicati se le circostanze permettono di presumere tale consenso. Spiegazioni dettagliate in merito sono formulate all'articolo 83 capoverso 4 OLL 1.

Art. 44a

LL

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge

2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità

Art. 44a Comunicazione di dati

Capoverso 3

L'articolo 13 capoverso 1 LPD stabilisce che un interesse preponderante privato o pubblico possono giustificare una lesione della personalità in caso di comunicazione di dati personali. Nel presente capoverso si concretizza questa disposizione. I dati possono essere eccezionalmente comunicati quando si tratta di evitare un pericolo per la vita o la salute del lavoratore o di terzi.

Capoverso 4

I dati resi anonimi possono essere comunicati senza bisogno di un consenso. Non sono in nessun caso ammesse ritorsioni contro le persone interessate.

Capoverso 5

In questo capoverso si delega al Consiglio federale la competenza di trasmettere alle autorità dati non degni di particolare protezione, conformemente a quanto indicato nell'articolo 84 capoverso 1 OLL 1.